

COMUNE DI PONTE LAMBRO

(Provincia di Como)**CONTRATTO DI CONCESSIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO TRA IL
COMUNE DI PONTE LAMBRO E L'ASSOCIAZIONE _____.**

L'anno duemila_____ addì __ del mese di _____, in Ponte Lambro e nell'ufficio Comunale sono comparsi:

il dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di responsabile servizio _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Ponte Lambro – Codice Fiscale n. 00601450133, con sede in Ponte Lambro – Via Roma n. 23, a quanto infra autorizzato dall'articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, di seguito "l'Amministrazione Comunale";

E

L'Associazione _____, rappresentata dal sig. _____, nato a _____ (__) il giorno _____, domiciliato per la carica nei locali oggetto della locazione, che interviene nel presente atto, nella sua qualità di Presidente- Legale Rappresentante dell'Associazione _____, con sede a _____, in via _____ n. __, C.F. _____, P. IVA _____ di seguito l'"Associazione"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Con la presente scrittura privata il Comune di Ponte Lambro, ai sensi della determinazione del responsabile del servizio _____ n. __ del ____, concede in uso all'Associazione _____ i locali del Piano terra/Piano primo dell'immobile Villa Guaita sito in Via Generale Guaita, di cui all'allegata planimetria.
2. L'accesso ai locali di cui al punto 1) da parte dell'Associazione e suoi membri avviene tramite accesso dall'esterno.
3. È fatto divieto all'Associazione e ai suoi membri di accedere all'interno del fabbricato che non riguardi i locali assegnati.
4. L'utilizzo dei locali così individuati viene concesso ad uso esclusivo per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal giorno _____, rinnovabili per ugual periodo esclusivamente con atto espresso.
5. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per la concessione degli immobili di proprietà comunale, il corrispettivo annuale per la concessione è stabilito in € _____ (_____).
Il concessionario si impegna a pagare annualmente il corrispettivo dovuto in due rate presso la Tesoreria Comunale con scadenza al _____ e al _____.
6. L'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto per motivi di interesse pubblico, ordine pubblico o calamità naturali, salvo il diritto del concessionario alla restituzione del corrispettivo relativo al periodo di mancato utilizzo.
7. Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, dandone comunicazione scritta almeno 2 mesi prima della data in cui esso deve avvenire.
8. Il concessionario si impegna ad utilizzare i locali per lo svolgimento delle attività associative con diligenza ed in conformità alla loro destinazione d'uso, osservando il divieto di concedere l'utilizzo anche parziale dei locali ad altri soggetti.

9. Sono a carico del concessionario le spese relative al consumo elettrico e di riscaldamento. Considerato che la porzione di immobile è dotata di proprio contatore elettrico e di misuratori di zona sia per la parte riscaldamento che elettrica, il Comune di Ponte Lambro ripartirà a consuntivo le spese in oggetto. Le spese verranno addebitate mediante l'emissione di ordinativi di riscossione che dovranno essere pagati direttamente alla Tesoreria Comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento degli stessi, pena l'immediata risoluzione del contratto ed impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione Comunale per il recupero dei crediti. Ogni eventuale contestazione in merito potrà infatti essere sollevata solo a seguito del regolare pagamento di quanto dovuto.
10. Il concessionario dichiara di aver esaminato i locali assegnati e di ritenerli idonei ai propri fini sociali, nonché in ottimo stato di manutenzione e pulizia.
11. In caso di danni, guasti, rotture, malfunzionamenti ed anomalie, il concessionario è obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio tecnico.
12. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare ogni intervento di manutenzione straordinaria, reperendo, ove possibile, altra idonea sede in caso di lavori temporanei imprevisi ed indifferibili che richiedano lo sgombero dell'immobile. Qualora ciò non sia possibile, nulla è dovuto al concessionario, salvo il rimborso del corrispettivo relativo al periodo di non utilizzo.
13. L'assegnatario è tenuto a riconsegnare alla scadenza del contratto i locali liberi da cose nel medesimo stato di manutenzione e pulizia in cui si trovavano al momento della consegna, tenuto conto del normale deperimento d'uso.
14. L'Associazione assume la custodia dei locali concessi, rispondendo a tutti gli effetti di legge dell'attività svolta e del rispetto di destinazione d'uso degli stessi; l'Amministrazione Comunale è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile o penale derivante dalla custodia e dall'uso dei locali. Il concessionario risponde pertanto in modo esclusivo di ogni danno cagionato a cose e/o persone che possano verificarsi a qualsiasi titolo durante il periodo di utilizzo concesso, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a locali, impianti e derivanti da furto o atti vandalici. L'Amministrazione Comunale rimane sollevata da ogni responsabilità in merito a danni che possano subire gli associati e/o prestatori di lavoro dell'Associazione nello svolgimento delle attività associative ivi svolte.
15. A copertura di tali eventuali danni l'Associazione è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile contro i danni verso terzi, propri associati e/o prestatori di lavoro. La polizza assicurativa predetta dovrà avere validità per tutto il periodo di utilizzo dei locali concessi e consegnata in copia all'Ufficio _____ entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto. Nel caso di sinistri l'Associazione deve inoltrare regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio _____.
16. L'Amministrazione Comunale potrà ispezionare i locali in qualunque momento, anche senza preavviso, per verificare le modalità di utilizzo dei locali e lo stato di manutenzione degli stessi.
17. Qualora l'Amministrazione Comunale accerti la violazione delle obbligazioni previste dal presente contratto, il concessionario è tenuto a versare al Comune, a titolo di penale, la somma di € 200,00= per ogni infrazione comminata entro e non oltre 10 giorni, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatta salva ogni ulteriore azione tesa al risarcimento di ulteriori e maggiori danni. In caso di risoluzione, il concessionario dovrà rilasciare i locali entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
18. I dati personali saranno raccolti presso il Comune di Ponte Lambro per le finalità di cui al presente contratto e saranno trattati dall'Ufficio Segreteria e dall'Ufficio Ragioneria nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
L'operatore interessato può esercitare i propri diritti ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa. Titolare del trattamento è il Comune di Ponte Lambro con sede a Ponte Lambro in Via Roma, n. 23.
D.P.O.: Trust Data Solution s.r.l. di Cantù.

19. Sono a carico del concessionario l'imposta di bollo per il contratto, i bolli di quietanza e l'imposta annuale di registro nella misura del 50% dell'importo. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura del Comune.
20. Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti, se non derogate o modificate da Leggi o Regolamenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

L'AMMINISTRAZIONE

L'ASSOCIAZIONE

—

Ai sensi dell'art. 1341 C. C., si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16.

L'AMMINISTRAZIONE

L'ASSOCIAZIONE

—